

INFORMAZIONI PER LE ATTIVITA' DI RESIDENZA ARTISTICA NELL'AMBITO DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SULL'AVVISO PER PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL VIVO PER IL TRIENNIO 2025-2027 AI SENSI DELLA L.R. 13/1999 "NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO" (rif. DGR 123 del 3.2.2025)

Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 1 dell'Avviso soprarichiamato e qui di seguito riportato:

“La Regione, inoltre, con riferimento alle azioni prioritarie relative all’offerta di spettacolo di cui al punto 3 del Programma, ha rinnovato il proprio interesse ad aderire all’Accordo di programma interregionale 2025 – 2027 in attuazione dell’**art. 47 “RESIDENZE” del decreto 463 del 23 dicembre 2024 del Ministro della Cultura**, secondo quanto stabilito dall’**Intesa Rep. atti n. 249/CSR del 18 dicembre 2024** dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo di programma con il MiC, la Regione emanerà apposito avviso pubblico per selezionare un Centro di Residenza e cinque Residenze per Artisti nei Territori, tenuto conto delle **Linee guida** già approvate con l’Intesa soprarichiamata, recanti i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti e dei progetti di residenza e i criteri di valutazione per accedere al contributo, sulla base del cofinanziamento stabilito nell’ambito dell’Accordo Stato/Regione. **Dal momento che le residenze rientrano nelle attività di spettacolo e sono finanziate dalla Regione nell’ambito degli interventi di cui alla L.R. 13/1999, i soggetti che intendano proporre attività di residenza, ai sensi dell’art. 47 e dell’Intesa citati, dovranno provvedere ad illustrare le attività e le informazioni di bilancio relative al progetto di residenza all’interno del progetto di spettacolo presentato in risposta al presente Avviso; a questo proposito, si precisa che il contributo regionale riconosciuto per le attività di spettacolo di cui alla L.R. 13/1999 si intende comprensivo anche della quota regionale destinata alle attività di residenza.**”

Per chi fosse interessato a presentare domanda per la LR 13/99 programmando al suo interno anche le attività di residenza secondo quanto stabilito dall’art. 47 del decreto 463/2024 e dell’Intesa indicata e a presentare domanda in risposta all’Avviso specifico per selezionare un Centro di Residenza e cinque Residenze per Artisti nei Territori (che la Regione emanerà nei prossimi mesi previa sottoscrizione dell’accordo di programma con il MiC), alleghiamo qui di seguito:

- l’intesa Rep. atti n. 249/CSR del 18 dicembre 2024
- le linee guida contenenti i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione (quest’ultimi saranno applicati al bando specifico Residenze art. 47)

All’interno della domanda LR 13/99 sarà comunque possibile valorizzare anche altri tipi di “pratiche residenziali” che non rientrano nella tipologia di cui alle linee guida dell’Intesa allegata. Anche in questo caso, vi ricordiamo comunque che per residenze si intendono dei luoghi dedicati a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di CREAZIONE di ARTISTI singoli o compagini di artisti diversi da quelli appartenenti al soggetto ospitante attraverso varie forme di ospitalità (messa a disposizione di spazi prove, spazi di spettacolo, foresterie ecc...).

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione dell'articolo 43 "Residenze" del decreto MiBACT 27 luglio 2017, n. 332 e ss.mm.

**VISTO** l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

**VISTO** l'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, n. 332, e ss.mm., che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo ora Ministero della Cultura e una o più Regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d'intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

- Considerato che le precedenti Intese hanno rappresentato un modello virtuoso di cooperazione interistituzionale finalizzata alla valorizzazione delle residenze come fattori di innovazione e di qualificazione del sistema dello spettacolo dal vivo, nella loro specifica funzione di accompagnamento delle pratiche e dei processi di creazione artistica;
- Considerato che la cooperazione Stato-Regioni e Province Autonome si sviluppa a partire da una pluralità di esperienze diversificate sui territori regionali e che le Intese citate e la presente rappresentano un consolidato valore aggiunto, funzionale allo sviluppo complessivo del sistema dello spettacolo;
- Tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso del monitoraggio in itinere e degli incontri già realizzati;
- Considerata l'esigenza di confermare l'impegno a cooperare ad un progetto interistituzionale a carattere nazionale che consenta di sostenere la funzione specifica delle attività residenziali nella loro identità, anche in relazione con le funzioni svolte da altri soggetti nella filiera e nel sistema dello spettacolo;
- Tenuto conto dell'importanza che le residenze oggi rivestono come opportunità fondamentale nei processi di internazionalizzazione;
- Tenuto conto che l'intervento del Ministero della Cultura attraverso la Direzione generale Spettacolo ha carattere concorsuale rispetto a quello prioritario delle Regioni e delle Province Autonome;
- Ritenuto opportuno definire un quadro di orientamento unitario entro cui collocare gli Accordi di programma che il Ministero della Cultura, attraverso la Direzione generale Spettacolo - d'ora in avanti MiC/DGS - e le Regioni e le Province

Autonome, assimilate alle Regioni negli accordi interregionali, d'ora in avanti, Regioni, potranno sottoscrivere;

## **Art. 1**

### **Finalità e obiettivi dell'intesa**

1. La collaborazione interistituzionale tra il MiC/DGS e le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. intende sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica anche a carattere multidisciplinare, a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. La presente Intesa afferma la necessità di qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi; intende inoltre favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio.
2. Attraverso l'Accordo, le Regioni ed il MiC/DGS si impegnano ad attenersi, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Intesa, alle linee guida comuni sulla cui base verranno redatti i bandi regionali.
3. Il MiC/DGS e le Regioni si rendono parte attiva per garantire e incentivare la creazione e lo sviluppo di rapporti tra le residenze e fra esse e il sistema dello spettacolo.

## **Art. 2**

### **Accordi di programma**

1. Le finalità e obiettivi degli Accordi di programma previsti per l'attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. tra MiC/DGS e una o più Regioni stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., sono definiti dalla presente Intesa.
2. Per il triennio 2025/2027 ciascuna Regione aderente all'Intesa sottoscrive con il MiC/DGS un accordo redatto secondo lo schema di Accordo di programma in allegato, recante i principi e le finalità comuni, le linee guida

per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l'attuazione, attraverso bandi regionali, della presente Intesa. Tali accordi recano, inoltre, i rispettivi impegni di spesa relativi al primo anno del triennio. Per ciascuno degli anni successivi, 2026 e 2027, le Regioni aderenti all'Intesa ed il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell'esercizio di riferimento.

3. Le Regioni esprimono a tal fine, nella forma di una manifestazione d'interesse, da inviare al MiC/DGS entro il 31 dicembre 2024, la propria intenzione a sottoscrivere l'Accordo di programma per il triennio 2025/2027.
4. Non sono ammessi ingressi di nuove Regioni nel corso del triennio.
5. L'eventuale rinuncia nel corso del triennio deve essere comunicata al MiC/DGS e alle Regioni che hanno sottoscritto l'Accordo, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo.
6. Gli Accordi possono prevedere la realizzazione di Residenze per artisti nei territori e di Centri di residenza, come definiti al successivo articolo 6 della presente Intesa.
7. Il numero massimo di progetti cofinanziabili come Residenze per artisti nei territori, individuabili in ogni Regione, è definito sulla base del numero di abitanti per ciascuna Regione, come indicato nello schema di Accordo allegato alla presente Intesa.
8. I Centri di residenza possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2022/2024, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione.

### **Art. 3**

#### **Contenuti dell'Accordo di programma**

##### **1. L'Accordo contiene:**

- le linee guida per la redazione dei bandi, allegate alla presente Intesa, nonché gli schemi e le regole generali per la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi.
- le modalità generali di erogazione, di rendicontazione, monitoraggio, valutazione di impatto ed i casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività.
- gli standard minimi di accoglienza quali, ad esempio, le caratteristiche minime degli spazi a disposizione, la durata minima delle permanenze in residenza, le modalità di sostegno agli artisti in residenza.

### **Art. 4**

## **Pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi triennali e alla pubblicazione dei bandi**

1. Entro il 1° marzo 2025, il MIC/DGS comunicherà alle Regioni che partecipano al progetto il totale dello stanziamento previsionale della quota del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) da destinare alla realizzazione della presente Intesa.
2. Entro il 10 marzo 2025, le Regioni comunicano al MiC/DGS:
  - a) la conferma della manifestazione di interesse di cui all'articolo 2, comma 3, con impegno a firmare l'Accordo per il triennio 2025/2027 sulla base di quanto previsto dallo schema di Accordo allegato;
  - b) lo stanziamento da destinare all'attuazione dell'Accordo per la prima annualità del triennio e gli stanziamenti previsionali per le due annualità successive;
  - c) l'indicazione sui contenuti di massima del progetto triennale sulla base di quanto previsto dagli articoli 1, 5, 6, 7 della presente Intesa con riferimento alla partecipazione all'Accordo tramite l'attivazione di Centri di residenza e/o Residenze per artisti nei territori, alla pianificazione della periodicità individuata nell'espletamento dei bandi e alla durata delle assegnazioni ai titolari.
3. Per le annualità successive, 2026 e 2027:
  - entro il 1° marzo, il MIC/DGS comunica alle Regioni che partecipano al progetto il totale dello stanziamento previsionale della quota del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) da destinare all'attuazione dell'Accordo per l'annualità di riferimento.
  - entro il 10 marzo, le Regioni comunicano al MiC/DGS:
    - a) lo stanziamento da destinare all'attuazione dell'Accordo per l'annualità di riferimento e la sua distribuzione tra le Residenze per artisti nei territori e il Centro di residenza;
    - b) l'indicazione dei contenuti del progetto di massima relativo all'annualità di riferimento;
4. Entro il 20 marzo di ogni anno le Regioni aderenti all'Intesa e il MiC/DGS stabiliscono in sede tecnica, la ripartizione dello stanziamento di cui al comma 1, in quota proporzionale rispetto alle programmazioni finanziarie e alle relative destinazioni di cui alla lettera a) del comma precedente e come definito dal successivo articolo 5, commi 3 e 4.
5. Una quota pari almeno all'1% dello stanziamento annuale di cui al comma 1 sarà finalizzato alle attività di comunicazione, monitoraggio, valutazione d'impatto ed alla eventuale realizzazione di uno o più incontri fra istituzioni, operatori e artisti dedicati alle Residenze e al livello di raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Intesa. Inoltre, al fine di sviluppare azioni positive di cooperazione progettuale e produttiva con le residenze artistiche da parte

- di altri soggetti del sistema dello spettacolo, a partire dal secondo anno di attività, le parti si impegnano a destinare una quota del finanziamento ad iniziative di promozione, valorizzazione e visibilità dei percorsi, degli esiti e delle progettualità delle attività di residenza del triennio in essere.
6. Entro il 30 aprile 2025, ciascuna Regione aderente all'Intesa e il MiC/DGS procedono alla firma dell'Accordo triennale, sulla base dello schema di Accordo allegato alla presente Intesa. Tale Accordo riceve e formalizza la ripartizione di cui al precedente comma 4.
  7. Le Regioni pubblicano i bandi per l'individuazione dei progetti di Residenza secondo le linee guida contenute negli Accordi sottoscritti e sulla base di quanto stabilito nella presente Intesa. Tutte le procedure di selezione devono essere pubblicate dalle Regioni entro il 15 maggio del primo anno, se adottate con bandi triennali o biennali o entro il 15 maggio di ogni anno se adottate sulla base di bandi annuali.

## **Art. 5**

### **Co-finanziamento Stato – Regioni**

1. Le Regioni assegnano contributi alle Residenze, secondo quanto previsto dalle proprie normative in materia di attività culturali.
2. Il soggetto titolare del progetto di Residenza deve garantire una quota non inferiore al 20% dei costi complessivi del progetto. La restante quota, pari al massimo all'80% dei costi complessivi di progetto e nella misura comunque non superiore alla copertura del disavanzo, è costituita dalla somma del cofinanziamento ministeriale e regionale. Tenuto conto dello stanziamento della quota del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) destinata al settore delle Residenze artistiche oggetto della presente Intesa nonché di quanto concesso nel corso delle annualità precedenti, **anche al fine di garantire il criterio della più ampia distribuzione territoriale**, il MiC/DGS determina la quota di cofinanziamento da destinare a ciascuna Regione sulla base delle disposizioni contenute all'articolo 4 comma 5 e nei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, successivamente alla definizione del numero delle Regioni aderenti all'Intesa e della comunicazione delle risorse messe a disposizione dalle medesime Regioni per la tipologia di Residenza prescelta (Residenze per Artisti nei territori o Centri di residenza).
3. Le attività definite dall'Accordo di programma come Residenze per artisti nei territori sono cofinanziate su base annuale per una quota pari al 40% da parte del MiC/DGS e pari al 60 % da parte delle Regioni proponenti.

4. Le attività definite dall'Accordo come Centri di residenza sono cofinanziate su base annuale per una quota pari al 60% da parte del MiC/DGS e pari al 40 % da parte delle Regioni proponenti.
5. Al fine di garantire un'equa distribuzione dello stanziamento statale, tale da accordare a tutte le Regioni e Province autonome partecipanti al progetto di ricevere una quota di finanziamento che permetta loro di realizzare l'attività, il tavolo tecnico Stato – Regioni condivide il limite oltre il quale gli eventuali ulteriori importi degli stanziamenti regionali non saranno considerati per stabilire la proporzionale quota di stanziamento statale.
6. Nel caso in cui il totale dello stanziamento della quota del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo (FNSV) da destinare alla realizzazione della presente Intesa non sia sufficiente per rispettare le percentuali di cui ai precedenti commi 3 e 4, la quota ministeriale sarà rideterminata in proporzione all'entità degli stanziamenti regionali, fermo restando che le Regioni hanno facoltà di stanziare importi superiori rispetto alle percentuali di cui sopra.
7. Al fine di favorire e consolidare sinergie virtuose tra pubblico e privato, le parti concordano che l'Accordo può prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regioni stabilito dalla presente Intesa, né sulla quota di cofinanziamento da parte del soggetto titolare della Residenza.

## **Art. 6**

### **Definizioni**

1. Per **Residenza** si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.
2. Le **Residenze per artisti nei territori** sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in

una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.

3. I **Centri di residenza** sono luoghi in cui un Raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il Raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal Raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza Raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del Raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

## Art. 7

### **Caratteristiche dei progetti di Centri di residenza e Residenze per artisti nei territori**

1. I **Centri di residenza** hanno l'obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di *talent scouting*, un accompagnamento artistico non occasionale e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere, sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche e dei linguaggi, sia della crescita

professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive.

Il progetto e le attività devono mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto.

2. L'attività riferita alle **Residenze per artisti nei territori** non è necessariamente l'attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell'attività in residenza, relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di *scouting* e promozione. I progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l'artista ospite e la struttura ospitante e mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto.

## **Art. 8**

### **Linee di intervento**

1. Possono essere realizzate tipologie di progetti che prevedano attività di avvio di residenze o il loro sviluppo e consolidamento.
2. L'Accordo, nelle linee guida comuni a cui i bandi regionali fanno riferimento, può valorizzare progetti di residenza che prevedano forme articolate, coerenti ed argomentate di residenze multiple ovvero con più sedi oltre che multidisciplinari. In particolare, l'Accordo di programma deve favorire lo scambio di buone pratiche tra le residenze in fase di avvio e quelle in fase di sviluppo e consolidamento.

## **Art. 9**

### **Informazione interistituzionale**

1. Il MiC/DGS e le Regioni aderenti all'Intesa concordano di incontrarsi almeno una volta all'anno al fine di stabilire forme di reciproca

informazione concernenti la realizzazione della presente Intesa nei diversi territori, lo stato di avanzamento dei progetti, anche sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio, l'analisi di eventuali criticità, l'adozione di correttivi e misure volte al pieno conseguimento degli obiettivi proposti; l'informazione interistituzionale potrà coinvolgere nei flussi informativi anche le competenti Commissioni consultive dello spettacolo dal vivo.

Allegati parte integrante:

1. Schema di Accordo di programma triennale
2. Linee guida concernenti i requisiti di accesso e i criteri di valutazione

## LINEE GUIDA

### REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per le candidature come di seguito indicato, i soggetti potranno presentare domanda sia come componenti di un Raggruppamento per il Centro di Residenza, sia singolarmente per Residenze per Artisti nei territori.

Ogni soggetto, in forma singola o come componente di un Raggruppamento, potrà presentare domanda in una sola Regione\Provincia Autonoma.

Si intende che l'esito della selezione potrà prevedere, in caso positivo, una sola assegnazione come Centro di Residenza, se parte di un Raggruppamento, o come Residenze per Artisti nei territori.

## CENTRI DI RESIDENZA

### REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare un progetto come Centro di residenza (di seguito CdR) devono rispettare quanto di seguito elencato.

#### **1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili**

I CdR devono essere costituiti da Raggruppamenti di soggetti professionali.

Per "Raggruppamento" si intende l'aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'esito della selezione. Il raggruppamento deve essere composto da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.

In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell'atto di candidatura, che si rappresenterà con le Regioni, le Province autonome e il MiC in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Il rapporto tra la Regione/Provincia Autonoma e il Raggruppamento potrà essere regolato da una specifica convenzione e/o specifici accordi sottoscritti.

I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.

## **2. Affidabilità e solidità economica**

La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2024 o nell'ultimo bilancio approvato maggiore o uguale a euro 500.000,00.

In caso di assegnazione del contributo, il raggruppamento dovrà adottare un sistema di tracciabilità tale da garantire la riconducibilità delle spese alle attività del CdR. Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2025/2027.

## **3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.**

I soggetti che compongono il Raggruppamento devono attestare di:

- essere in regola con gli obblighi di legge concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

## **4. Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza.**

Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare un'esperienza almeno triennale maturata nell'arco dell'ultimo decennio nell'organizzazione di attività di residenza.

## **5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR**

Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede operativa nel territorio della Regione o Provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2025/2027, la consistenza temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Il proponente deve inoltre dimostrare di avere la gestione diretta o la disponibilità documentata, oppure deve presentare documentazione attestante che, qualora risulterà aggiudicatario, avrà la disponibilità di:

- uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto;
- spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità degli spazi non si applica *ex ante* nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.

## **6. Struttura organizzativa del CdR**

Il CdR deve disporre di una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure aventi la seguente esperienza, risultante dal curriculum professionale:

- una figura impiegata nel ruolo amministrativo/organizzativo con un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;
- una figura impiegata nel ruolo tecnico con un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;
- una o più figure impiegate nel ruolo artistico con un'esperienza lavorativa almeno quinquennale.

Il CdR deve garantire tutor qualificati all'interno della struttura organizzativa o reperiti *ad hoc* con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

## **7. Attività di residenza**

I requisiti minimi al fine dell'eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:

- a) in ciascun anno del triennio il CdR deve accogliere in residenza non meno di otto diversi artisti o compagni, dei/delle quali almeno due devono essere individuati con le caratteristiche di cui al punto e);
- b) ogni soggetto ospitato, che sia singolo o una compagine, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore dieci giorni, anche non consecutivi, per annualità; fanno eccezione le residenze di esclusivo genere musicale per le quali deve essere garantita una durata minima di 5 giorni;
- c) il CdR deve effettuare un numero minimo di 120 giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità;
- d) oltre alla disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il Centro selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti.

Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati avente ad oggetto gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività;

- e) il Centro dovrà assicurare la valorizzazione degli artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da parte del titolare, attraverso la realizzazione di

residenze “trampolino”.

Volumi di attività superiori a quelli precedentemente stabiliti potranno essere valorizzati nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

#### **8. Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza**

Il bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza deve rispettare la seguente struttura:

- a) quota destinata alla residenza degli artisti comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, assicurazioni e ospitalità: costi tecnico organizzativo minimo 65%.  
Compensi e retribuzioni agli artisti in residenza: minimo 20% dei costi totali di progetto.
- b) azioni sul territorio coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25%
- c) costi generali: massimo 25%.

#### **9. Esclusioni e condizioni relative al partenariato**

Non possono far parte di Raggruppamenti che intendono presentare progetti di CdR, ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’Intesa, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, fatta salva la possibilità di questi di collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l’assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti.

Ai partenariati di cui sopra possono essere assegnati punteggi premianti in sede di valutazione con le modalità autonomamente assunte da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE**

<b><i>Elementi di valutazione del soggetto/i</i></b>	<b><i>Punteggi - valori</i></b>
Profilo qualitativo dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale) da curriculum	Valutazione scarsa
	Valutazione discreta
	Valutazione buona
	Valutazione ottima
Profilo qualitativo dei partner associati (vedi punto 9)	Valutazione scarsa
	Valutazione discreta
	Valutazione buona
	Valutazione ottima
<b><i>Elementi di valutazione del progetto</i></b>	<b><i>Punteggi - valori</i></b>
Coerenza, articolazione e tipologia delle	Valutazione scarsa

azioni previste dal progetto di residenza	Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Profilo qualitativo delle competenze dei tutor riconosciute in ambito nazionale ed internazionale in riferimento ai progetti presentati	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Tipologia di azioni di tutoraggio e di curatela nei confronti dei progetti artistici	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Valorizzazione degli artisti agli inizi del loro percorso attraverso la realizzazione di almeno due residenze "trampolino"	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Coerenza delle modalità di selezione degli artisti (inviti alla candidatura, bando della residenza, candidatura spontanea, scelta diretta del curatore ) rispetto al percorso di tutoraggio e curatela	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto, oltre il minimo del 20%	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Qualità delle azioni di coinvolgimento delle comunità dei territori previste dal progetto	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Collaborazioni previste dal progetto con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, settore educativo, sociale, sanitario, imprenditoriale, artigianale...	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Capacità di sviluppare azioni con altri progetti di residenza e di sviluppare	Valutazione scarsa Valutazione discreta

partenariati e reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagnie in residenza nel contesto del sistema regionale, e nazionale e internazionale dello spettacolo	Valutazione buona Valutazione ottima
Caratteristiche degli spazi a disposizione	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima

## RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI

### REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

<p>I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di Residenze per artisti nei territori, devono rispettare quanto di seguito elencato.</p>
<p><b>1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili</b></p> <p>I progetti devono essere presentati da soggetti comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.</p>
<p><b>2. Affidabilità e solidità economica</b></p> <p>La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dal bilancio annuale, deve essere stato nel 2024 o nell'ultimo bilancio approvato maggiore o uguale a euro 100.000,00.</p> <p>Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2025/2027.</p>
<p><b>3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.</b></p> <p>Il soggetto proponente deve attestare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● essere in regola con gli obblighi di legge concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;</li> <li>● avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione</li> </ul>

equivalente;

- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

#### **4. Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo**

Il soggetto proponente deve dimostrare di possedere un'esperienza almeno triennale di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza.

La documentazione dovrà dimostrare la sua piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la sua piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria.

#### **5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi**

Il soggetto proponente deve disporre di almeno una sede operativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Il soggetto proponente deve inoltre dimostrare di avere in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata, oppure deve presentare documentazione attestante che, qualora risulterà aggiudicatario, avrà la disponibilità di:

- uno spazio attrezzato con relativa agibilità, ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo, per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche del progetto;
- spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità degli spazi non si applica *ex ante* nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

#### **6. Struttura organizzativa**

Il soggetto proponente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

Deve essere garantita la presenza di un tutor qualificato all'interno della struttura organizzativa o reperito *ad hoc* con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

#### **7. Attività di residenza**

I requisiti minimi per svolgere progetti di "Residenze per Artisti nei Territori" sono i seguenti:

- a) il progetto di residenza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre artisti diversi, singoli o compagini per annualità;
- b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un

periodo di residenza non inferiore a dieci giorni ciascuno, anche non consecutivi, per annualità; fanno eccezione le residenze di esclusivo genere musicale per le quali deve essere garantita una durata minima di 5 giorni;

c) devono essere garantite un numero minimo di 45 giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità;

d) oltre alla disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il soggetto selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati avente ad oggetto gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

Volumi di attività superiori a quelli precedentemente stabiliti potranno essere valorizzati nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

#### **8. Struttura del bilancio del progetto di Residenza per gli artisti nei territori**

Il bilancio annuale del progetto di Residenza per gli artisti nei territori deve rispettare la seguente struttura:

- a) quota destinata alla residenza degli artisti comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, assicurazioni e ospitalità: costi tecnico organizzativo minimo 65%.  
compensi e retribuzioni agli artisti in residenza: minimo 20% dei costi totali di progetto.
- b) azioni sul territorio coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25%
- c) costi generali: massimo 25%.

#### **9. Soggetti non ammissibili**

Non possono presentare progetti autonomi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dell'Intesa, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE**

<b><i>Elementi di valutazione del soggetto</i></b>	<b><i>Punteggi - valori</i></b>
Profilo qualitativo del soggetto proponente	Valutazione scarsa

(da curriculum)	Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
<b>Elementi di valutazione del progetto</b>	<b>Punteggi - valori</b>
Coerenza, articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di residenza	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Profilo qualitativo delle competenze dei tutor	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Tipologia di azioni svolte dai tutor e di azioni di curatela nei confronti dei progetti artistici	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima

Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bando della residenza, candidatura spontanea, scelta diretta del curatore	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
L'incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto, oltre il minimo del 20%	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Caratteristiche degli spazi a disposizione	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Qualità delle azioni di coinvolgimento delle comunità dei territori previste dal progetto	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima
Capacità di sviluppare azioni con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona

l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagnie in residenza nel contesto del sistema regionale, nazionale e internazionale dello spettacolo	Valutazione ottima
Collaborazioni previste dal progetto con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, settore educativo, sociale, sanitario, imprenditoriale, artigianale,...)	Valutazione scarsa Valutazione discreta Valutazione buona Valutazione ottima